



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO



Informative e news per la clientela di studio

CONTRIBUZIONE SOCIO AMMINISTRATORE

L'amministratore socio di Srl paga i doppi contributi

La Corte Costituzionale ha chiarito che il socio di una Srl commerciale, nell'ipotesi in cui rivesta anche la carica di amministratore, è tenuto al pagamento dei contributi alla gestione commercianti Inps per l'attività di socio, e alla Gestione separata collaboratori per l'attività di amministratore. La Corte ha quindi ripercorso le tappe della vicenda a partire dalla L. n.335/95, che ha disposto l'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata Inps dei lavoratori autonomi, e dalla L. n.662/96 che ha previsto, per coloro che esercitano contemporaneamente varie attività autonome, l'iscrizione alla gestione relativa all'attività esercitata in misura prevalente. Sull'interpretazione di tale normativa si è sviluppato un notevole contenzioso che ha portato la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.3240/10, a risolvere la questione con l'applicabilità del principio della prevalenza anche per coloro che, contemporaneamente, fossero soci e amministratori di Srl. Con il D.L. n.78/10, art.12, co.11, tuttavia, il Legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica della L. n.662/96, disponendo che il principio della prevalenza si applica solo per determinate attività autonome, dalle quali restano esclusi i rapporti di lavoro che richiedono l'iscrizione alla gestione separata. È in questo quadro normativo che si inserisce l'attuale sentenza della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.12, co.11, del D.L. n.78/10, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 102, 111 e 117 Cost., ritenendo tra l'altro che la disposizione abbia efficacia retroattiva.

(Corte Costituzionale, sentenza n.15, 26/01/2012)

DURC

Confermata la non autocertificabilità da parte delle imprese del Durc

Con una nota congiunta di Inail e Inps viene confermato che le modifiche apportate all'art.44-bis del DPR n.445/00 non impattano sulla mancata possibilità di autocertificare il Documento Unico di Regolarità Contributiva. La nota precisa, dunque, che l'attuale disciplina relativa al Durc deve intendersi immutata e che, pertanto, per i lavori privati e per i lavori pubblici si ha la seguente situazione:

- ➔ Lavori Privati: le Pubbliche Amministrazioni hanno la possibilità di acquisire il Durc da parte del soggetto interessato per poi valutarne i contenuti con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.
- ➔ Lavori Pubblici: l'Inps e l'Inail precisano che resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni precedenti e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del Durc sono solo quelle espressamente previste dal legislatore (art. 38, comma 1 lett. i) e comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e art. 4, comma 14-bis della L. n.106/11, per contratti di forniture e

servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house). Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. n. 445/00, tramite l'acquisizione d'ufficio del Durc da parte dell'Amministrazione che le riceve. Ora, con la nota in commento, si precisa che, dal 13 febbraio 2012, potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni precedenti, la richiesta del Durc per: appalto, subappalto, affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto; agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.

(Inail-Inps, Nota congiunta n.573, 26/01/2012)

APPALTI PUBBLICI

Nuovi chiarimenti sui contratti assoggettati agli obblighi di tracciabilità

Considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha emanato ulteriori indicazioni per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. n.136/10. In particolare, vengono delineati sotto forma di domande e risposte alcuni dei concetti base della normativa introdotta dalla L. n.136/10, quali le finalità del codice CIG semplificato, le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG, la gestione di più conti correnti dedicati, le fattispecie di tracciabilità attenuata.

Gli ultimi chiarimenti sono disponibili al [link](#)

<http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/PDF/FAQ.Tracciabilita2.pdf>.

(AVCP, Aggiornamento Faq, Sito web 23/11/2011)

SCHEDE CARBURANTE

È dichiarazione fraudolenta compilare le schede carburanti con dati non veritieri

Commette reato di dichiarazione fraudolenta, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n.74/00, chi "gonfia" la scheda carburante riportando dati non veritieri. Dagli accertamenti effettuati, infatti, era risultato che gran parte della documentazione utilizzata per giustificare l'esistenza di costi portati in deduzione e relativi ad acquisto di carburante era risultata falsa. In particolare nella scheda carburante non erano riportati i chilometri percorsi, l'esame documentale attestava la percorrenza ben diversa dal consumo medio dichiarato dalla casa costruttrice della vettura, i soci dell'impianto di rifornimento della benzina avevano disconosciuto le proprie firme e la propria calligrafia e il rifornimento risultava effettuato in date in cui l'impianto, privo di erogatori self service, era chiuso.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.912, 13/01/2012)

AGENTI IMMOBILIARI

L'agente immobiliare deve conservare i contratti preliminari di compravendita

L'art.10 del D.Lgs. n.74/00, sanziona l'occultamento o la distruzione totale o parziale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Per quanto attiene alla figura dell'agente immobiliare, è pacifico che la conclusione dell'affare ed il conseguente diritto alla



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

provvigione per il mediatore coincide con la conclusione del contratto preliminare e non del rogito notarile, con la conseguenza, per quanto attiene agli aspetti fiscali, che quanto corrisposto da coloro che hanno concluso l'affare ha natura di costo deducibile e, per l'agente immobiliare, di ricavo imponibile. Può dunque affermarsi che, per quanto riguarda la responsabilità penale in caso di occultamento o distruzione di documenti contabili, il contratto preliminare sia da ricomprendere tra la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.1377, 17/01/2012)

SPESOMETRO ABRUZZO

Invio della comunicazione "spesometro" al 16 marzo 2012 per l'Abruzzo

Per i residenti nel cratere del sisma del 6 aprile 2009, slitta al 16 marzo 2012 il termine per l'invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, relativa all'anno 2010, da effettuarsi ai sensi dell'art.21 del D.L. n.78/10.

(Agenzia Entrate, comunicato, 1/02/2012)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DICEMBRE 2011

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2011, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 104,0. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +3,2%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di dicembre 2011 è pari 3,880058.

(Istat, Comunicato, 16/01/2012)